

Tutela della riservatezza. Dal 25 maggio in vigore il nuovo regolamento comunitario sul trattamento dei dati personali

# Privacy, sanzioni senza bussola

Mancano la misura minima e i criteri per graduare le punizioni in base agli illeciti

**Valerio Vallefucio**

Conto alla rovescia per l'entrata in vigore in Italia del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, destinato a rivoluzionare le modalità di trattamento degli stessi da parte degli operatori del settore.

Il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 abroga la direttiva 95/46/Ce e sarà applicabile dal 25 maggio. Ormai noto con l'acronimo di Gdpr (*General data protection regulation*) è scaricabile su moltissimi siti web, tra cui quello del Garante della Privacy italiano, si tratta di un provvedimento di 99 articoli obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli stati membri.

Nel regolamento si ribadiscono i cosiddetti fondamenti di liceità del trattamento dei dati, confermando che ogni trattamento deve avere un'idonea base giuridica quale il consenso, l'adempimento di obblighi contrattuali, gli interessi vitali della persona interessata o di terzi, gli obblighi di legge cui è soggetto il titolare, l'interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Si introducono anche nuove e più ampie obbligazioni informative ai soggetti cui i dati sono trattati: il titolare del trattamento, in particolare, dovrà comunicare tutti i dati del responsabile della protezione dei dati, il cosiddetto Dpo (acronimo di *Data protection officer*), qualora nominato, le ragioni legali del trattamento e gli interessi legittimi, qualora questi ultimi costituiscano la giustificazione giuridica dei trattamenti dei dati.

Elemento di grande novità ed attualità sarà il contenuto dell'infor-

mazione in caso di trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue: il titolare del trattamento dovrà comunicare attraverso quali strumenti esso viene effettuato e se tali strumenti sono conformi alla nuova regolamentazione comunitaria. Nella circostanza le aziende dovranno verificare se il trasferimento sia fatto in un Paese terzo giudicato conforme e adeguato al nuovo Gdpr dalla Commissione Ue.

Sono confermati i diritti degli interessati come l'accesso, la cancellazione e l'opposizione al trattamento dei dati, ma codificati anche nuovi diritti primari riconosciuti dalla giurisprudenza come, ad esem-

## IL PROBLEMA NAZIONALE

Si è ancora in attesa dell'approvazione definitiva del decreto legislativo che abroga il vecchio Codice

pio, il diritto all'oblio, alla limitazione e alla portabilità del trattamento.

Nel provvedimento viene evidenziato che il trattamento dei dati da parte del titolare dovrà avere un approccio basato sul rischio del trattamento da parte dei titolari e responsabili al trattamento, i quali dovranno valutare l'impatto del rischio di perdite di dati, di accesso abusivo, prevedere un registro dei trattamenti e delle misure di sicurezza dei dati, prevenire le violazioni dei dati personali, nominare un responsabile del trattamento (cosiddetto Rdp) e un responsabile della sicurezza dei dati (il Dpo appunto). In questo senso il regolamento Ue esalta come un vero e

proprio principio giuridico alla base di ogni trattamento dei dati personali l'*accountability*, ossia la responsabilità di ogni titolare e responsabile dei dati all'adozione di comportamenti proattivi in grado di dimostrare che sono state recepite misure di sicurezza idonee all'applicazione del regolamento Ue.

A fronte di un panorama comunitario così completo ad oggi non abbiamo, però, un decreto di attuazione nazionale di tutte quelle zone grigie contenute nel regolamento: esiste, infatti, solo un comunicato ufficiale del Governo del 21 marzo 2018 in cui viene data notizia dell'esame in via preliminare di una bozza di decreto sulle norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679.

Le bozze non ufficiali circolate riportano uno schema di Dlgs di 60 pagine e ben 103 articoli contenenti l'abrogazione totale esplicita del precedente Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 101 dello schema di decreto).

In caso di conferma, tale abrogazione rischia di essere sottoposta a diverse critiche a livello nazionale e internazionale, poiché sarebbe preferibile un'integrazione della normativa vigente già collaudata e tra le più evolute a livello europeo. La nuova normativa di attuazione eliminerebbe, peraltro, anche il sistema di tutela penale dei trattamenti illeciti e dei reati relativi all'utilizzo dei dati personali. E non sarebbero chiare neppure le norme di attuazione relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative, né sarebbero previsti minimi editali e modalità di graduazione delle sanzioni.

## Le modifiche in arrivo

 <p><b>IL REGOLAMENTO UE</b></p>	 <p><b>IL RAGGIO D'AZIONE</b></p>	 <p><b>I DATI INTERESSATI</b></p>
<p>Il Gdpr (<i>General data protection regulation</i>) è un regolamento dell'Unione europea sulla privacy obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri a partire dal prossimo 25 maggio. Il Consiglio dei ministri del 21 marzo scorso ha esaminato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di coordinamento delle regole attuali con le nuove: ora si attendono i pareri parlamentari</p>	<p>Il regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ma anche norme relative alla libera circolazione di tali dati e si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi, fatte salve alcune eccezioni particolari</p>	<p>Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nelle attività di uno stabilimento da un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nella Ue, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione, ma anche al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare o da un responsabile del trattamento non stabilito nella Ue</p>
 <p><b>PREVENZIONE RISCHI</b></p>	 <p><b>I RESPONSABILI</b></p>	 <p><b>IL NODO SANZIONI</b></p>
<p>Il trattamento dei dati da parte del titolare dovrà avere un vero e proprio approccio basato sul rischio del trattamento e delle misure di <i>accountability</i> da parte dei titolari e responsabili al trattamento che dovranno valutare l'impatto del rischio di perdite di dati, di accesso abusivo, prevedere un registro dei trattamenti, delle misure di sicurezza dei dati, prevenendo le violazioni</p>	<p>Tra le novità introdotte dal regolamento comunitario anche la nomina di un responsabile del trattamento (Rdp) e responsabile della sicurezza dei dati (Dpo). Il provvedimento punta sulla responsabilizzazione di ogni titolare e responsabile dei dati nell'ottica di adottare comportamenti proattivi che possano dimostrare il recepimento di misure di sicurezza idonee</p>	<p>Lo schema di decreto legislativo, che abolirebbe il Dlgs 196/2003, potrebbe eliminare il sistema di tutela penale dei trattamenti illeciti e dei reati relativi all'utilizzo dei dati personali. Allo stato attuale non mancano margini di incertezza sulle norme di irrogazione delle sanzioni amministrative, poiché non sarebbero previsti minimi editali né modalità di graduazione</p>